



COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFERRATO S.R.L.

Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE DI BENI
E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE**

Regolamento approvato dal CDA di Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l.
Nella seduta del _____

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'attività espletata da Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. (in breve denominata anche semplicemente Società), gestore del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n°6 Alessandrino, rientra nei c.d. "settori speciali" dei contratti pubblici e, pertanto, la sua attività è regolata dal D.Lgs. n°50 del 18/04/2016 e s.m.i. (Art.117 – Acqua), in breve denominato anche semplicemente Codice.

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.36, comma 8, del Codice, ha lo scopo di disciplinare le modalità di appalto, relativamente a lavori, forniture di beni e servizi di importo al di sotto della soglia comunitaria, nel rispetto dei principi a tutela della libera concorrenza (economicità, efficacia, tempestività e correttezza, oltre che di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza).

Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, la Società è tenuta ad applicare la disciplina del Codice, nelle parti applicabili ai settori speciali.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'affidamento di lavori e le attività di acquisizione di beni e servizi sono effettuate secondo la normativa attualmente in vigore, ovvero:

- Codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), il quale costituisce recepimento delle direttive comunitarie sugli appalti pubblici n.2014/23/UE- 2014/24/UE-2014/25/UE) pubblicato sul S.O. n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016 ed entrato in vigore il giorno stesso, con riferimento alla Parte II - Titolo VI – Appalti nei settori speciali e Linee Guida dell'ANAC;
- D.Lgs.56 del 19/04/2017 pubblicato sul S.O. n°22 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 05 Maggio 2017;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici D.Lgs.163/2006) e s.m.i., limitatamente alle parti non ancora abrogate, entrato in vigore il 8 Giugno 2011;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Ogni modifica della normativa in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi comporta l'automatico adeguamento del presente Regolamento.

3. DEFINIZIONI

- **“Responsabile unico del procedimento” (RUP):** è il responsabile unico delle fasi del procedimento (programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. La funzione di responsabile del procedimento, se non delegata di volta in volta ad altro dipendente, è svolta normalmente dal Legale rappresentante.
- **“OSP”:** denominazione aziendale dell’Ordine su Piazza, utilizzato per gli acquisti di valore inferiore a **500,00 Euro**.
- **“OA”:** Ordine di acquisto
- **“Appalto”:** si intende ogni contratto avente ad oggetto lavori, forniture e servizi, come meglio definito dal Decreto Legislativo n°50 del 18/04/2016 e s.m.i.
- **“Settori speciali”** dei contratti pubblici: sono i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte II del Codice

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Tutte le attività di gestione delle procedure di affidamento degli appalti pubblici rientrano nelle competenze del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Per ogni singola procedura di affidamento di forniture, servizi e lavori, se non espressamente individuato, il RUP è il legale rappresentante.

Il RUP svolge tutti i compiti ad esso attribuiti dall’art.31 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

5. DIREZIONE LAVORI E DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre alla nomina del RUP, per l’esecuzione dei contratti, viene valutata di volta in volta la nomina di un Direttore dei lavori o dell’esecuzione del contratto (per servizi e forniture), come previsto dall’art.101 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

I casi in cui, per l’importanza o le caratteristiche dei contratti, il RUP e il Direttore dei lavori o dell’esecuzione non possono coincidere, sono stabiliti dal Codice.

La società ha individuato preventivamente il personale a cui affidare il ruolo di Direttore dei Lavori per le procedure di affidamento Lavori, con la facoltà di individuarne puntualmente uno diverso se del caso.

L’individuazione della figura del Direttore dell’esecuzione del contratto (per servizi e forniture) viene valutata di volta in volta in base all’importo ed all’oggetto dell’appalto.

6. RESPONSABILITÀ

Il responsabile per l'applicazione del presente Regolamento è il legale rappresentante o un soggetto diverso individuato dal Consiglio di Amministrazione.

7. MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI AFFIDAMENTI

La gestione degli affidamenti viene effettuata attraverso l'utilizzo dei seguenti strumenti:

- Avvisi di manifestazione d'interesse pubblicati sul profilo della Società;
- Procedure per l'acquisizione di forniture e servizi compresi gli incarichi di Servizi di Ingegneria ed Architettura, e l'affidamento di lavori pubblici.

La Società si riserva la facoltà di invitare, oltre al numero minimo di operatori economici previsti dai punti del Regolamento che seguono, anche l'aggiudicatario uscente, tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale in termine di esecuzione a regola d'arte e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti.

8. AVVISI DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La Società, a seguito valutazione delle specifiche situazioni del caso (oggetto dell'affidamento, importo, ubicazione dell'esecuzione, condizioni commerciali, ecc...), si riserva la facoltà di pubblicare sul proprio profilo di committente (<http://www.comuniriunitibm.it>) un avviso esplorativo per una manifestazione d'interesse, a garanzia dei principi di trasparenza e pubblicità richiamati dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

Resta inteso che i candidati in possesso dei requisiti prescritti, che avranno presentato regolare manifestazione di interesse, potranno essere limitati come numero, secondo criteri di trasparenza e non discriminatori (applicando ad esempio criteri oggettivi quali la capacità tecnica e professionale e quant'altro), stabilendo livelli adeguati di competizione.

9. NORME GENERALI CHE REGOLANO L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

9.1 Avvio delle procedure di affidamento

L'avvio delle procedure di affidamento e di selezione del contraente per le gare ad evidenza pubblica da indire mediante procedure aperte, ristrette o negoziate, avviene a seguito dell'emissione di apposita deliberazione da parte del Consiglio d'Amministrazione.

In caso di acquisti di materiali ed acquisizione di servizi e per lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie e/o che non richiedono l'approvazione di specifici progetti, l'autorizzazione all'avvio delle procedure è rilasciata dal Legale Rappresentante.

Le procedure di affidamento, quando autorizzate come sopra, vengono espletate con l'eventuale assistenza di un Legale per la definizione dei testi, o mediante procedure ad evidenza pubblica (aperta, ristretta, negoziata) o mediante procedura negoziata, previa lettera di invito.

9.2 Procedure per la scelta del contraente

Comuni Riuniti Belforte Monferrato, in qualità di azienda che opera nei cosiddetti "settori speciali", per quanto riguarda i contratti di lavori, forniture e servizi di valore pari o superiore alle soglie comunitarie, così come indicate all'art.35 del Codice, applica le disposizioni del D.Lgs.50/2016 e s.m.i relative ai soggetti che operano in tali settori, mentre per contratti di lavori, forniture e servizi di valore inferiore alla soglie comunitarie trova applicazione il presente Regolamento in applicazione di quanto stabilito dall'art.36, comma 8, dello stesso Codice.

La scelta del contraente è disciplinata dalle normative di legge in materia di appalti pubblici e da quanto contenuto nel presente Regolamento.

Le soglie comunitarie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che fissa i nuovi rapporti tra euro e Dsp (Diritti speciali di prelievo) e sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Attualmente le soglie sono:

- per gli appalti di forniture e servizi ammonta a euro **443.000,00 IVA esclusa**
- per gli appalti di lavori ammonta a euro **5.548.000,00 IVA esclusa.**

I valori relativi alle soglie comunitarie, qui sopra indicati, si intendono automaticamente adeguati in concomitanza delle revisioni periodiche previste dall'art. 35 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

9.3 Ordine su piazza (OSP)

Allo scopo di fornire maggiore flessibilità operativa, alcuni soggetti tra il personale dipendente della Società (esempio tecnici, assistenti tecnici o facenti funzione) sono preventivamente autorizzati all'approvvigionamento diretto di beni o prestazioni, tramite l'OSP (Ordine su Piazza), per importi non superiori a € 500,00 I.V.A. esclusa.

L'utilizzo dell'OSP non è consentito per l'acquisizione di beni di determinati gruppi merceologici (esempio materiale informatico), per le prestazioni tecniche professionali e per i lavori.

9.4 Ordine – Contratto

Una volta individuato il fornitore, secondo una delle modalità previste all'articolo 9 del presente Regolamento, l'affidamento della fornitura, servizio o lavoro dovrà sempre essere preceduto dall'emissione di un ordine di acquisto preventivo ed eventualmente, ogni qualvolta sia necessario o ritenuto opportuno, dalla formalizzazione di un contratto di appalto.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva, dell'eventuale verifica dei requisiti oggetto di autocertificazione e dell'eventuale verifica preliminare in ottemperanza alla vigente normativa (antimafia, DURC, cauzione definitiva, etc.) e previo rilascio da parte dell'aggiudicatario della documentazione richiesta, della cauzione definitiva e delle polizze assicurative, se richieste, e, in caso di appalto di lavori del Piano di sicurezza come regolato dal D.Lgs. 81/2008, si procede alla formalizzazione dell'ordine/contratto.

La stipula del contratto, ove prevista, deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo che il bando, l'avviso o l'invito ad offrire non prevedano termini maggiori e salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per gli affidamenti di lavori di importo superiore ad €. 150.000,00, il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, salvo che nei casi previsti dall'art.32 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. Il contratto è sottoscritto dal Legale Rappresentante o dalla Direzione Aziendale della Società, nel limite delle deleghe ricevute.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Il Contratto, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i., dovrà riportare i seguenti dati:

- il codice CIG (codice identificativo gara)
- il codice CUP (codice unico di progetto) se previsto
- clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 3 della succitata legge.

La consegna dei lavori e/o delle forniture e/o dei servizi può essere effettuata dalla competente Direzione Lavori e/o Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione del contratto solo a seguito dell'intervenuta formalizzazione dell'affidamento, salvi i casi in cui è consentito procedere alla consegna dei lavori e/o forniture e/o servizi in via d'urgenza ai sensi delle vigenti norme e comunque nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza.

Restano salve le procedure previste in materia di adempimenti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche ANAC) e dell'Osservatorio Regionale, ove previste.

A pena di nullità i contratti stipulati dalla Società non possono essere ceduti a soggetti terzi dall'affidatario, così come previsto dall'art.105 c.1 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

La Società indicherà nei documenti di gara il divieto di cessione del credito, così come previsto dall'art.106 c.13 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

Di norma, le spese relative alla stipulazione, alla eventuale registrazione e trascrizione dell'atto, sono a carico dell'aggiudicatario.

Sono soggetti a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate i contratti stipulati in forma pubblica ovvero, in caso d'uso, le scritture private.

9.5 Valore dell'appalto

Per la determinazione del valore di ogni singolo appalto si applicheranno, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, le disposizioni dell'art.35 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

Il calcolo del valore stimato dell'affidamento è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto, compresa qualsiasi forma di opzione di proroga o rinnovo dello stesso.

Per i contratti di durata pluriennale si deve tener conto dell'importo complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.

I valori, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

9.6 Divieto di frazionamento artificioso

Nessun intervento può essere frazionato artificialmente, al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che del presente Regolamento o quelle del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

9.7 Suddivisione in lotti

Al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, Comuni Riuniti Belforte Monferrato, ove vi sarà la possibilità, tenuto conto dell'importo contrattuale, suddividerà gli appalti in lotti funzionali sempreché sia assicurata la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ogni singola parte dell'opera, fornitura o servizio.

9.8 Sicurezza

In riferimento alla sicurezza, si applica il D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

Compete agli uffici competenti della Società la verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'operatore economico, secondo quanto previsto dall'art.26 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i e dal Titolo IV del Decreto medesimo.

Qualora nei cantieri vi sia la presenza di almeno 2 imprese, anche non contemporanee, la Società procederà alla nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, il quale redigerà il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Nei casi in cui si verifichino interferenze con le attività lavorative della Società, si procederà con la redazione del D.U.V.R.I., che dovrà essere sottoscritto anche dalla Ditta Appaltatrice.

9.9 Requisiti di sicurezza per macchine ed attrezzature

In caso di RDA di macchinari ed attrezzature si richiederà al fornitore la conformità della macchina/attrezzatura ai requisiti di sicurezza, con particolare ma non esclusivo riferimento a:

- Dichiarazione di conformità CE
- Dichiarazione di conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, ed altre direttive eventualmente applicabili
- Manuale di Istruzioni, realizzato in conformità alle normative vigenti
- Elenco ricambi

Il richiedente, in caso di acquisto di macchinari che modifichino il processo produttivo e/o le istruzioni di lavoro sicuro o comunque comportino modifiche tecnologiche aventi rilevanza ai fini della sicurezza, all'atto dell'emissione dalla RDA, lo dovrà segnalare al Servizio di Prevenzione e Protezione così da consentire l'aggiornamento della valutazione di rischi conseguenti.

Nel caso di installazione e collaudo a cura di fornitore esterno, il richiedente dovrà procedere alla richiesta di dichiarazione di corretta installazione e verbale di collaudo.

9.10 Requisiti di sicurezza per l'affidamento di lavori ad imprese esterne

In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, le imprese appaltatrici o i lavoratori autonomi devono possedere i requisiti di sicurezza ai sensi dell'art 26 co 1 lett a) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

In caso di affidamento di lavori nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del D.Lgs 81/08 e s.m.i. le imprese appaltatrici o i lavoratori autonomi devono possedere i requisiti di sicurezza ai sensi dell' art 90 co 9 e allegato XVII dello stesso Decreto.

9.11 Subappalto / Subaffidamento

Ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Società si riserva la facoltà di ammettere il subappalto o negarlo, facendone espressa menzione negli atti di procedura, anche limitatamente a singole prestazioni o categorie (comma 4 lettera a). Il subappalto deve essere autorizzato nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge, previa trasmissione di tutta la documentazione idonea a cura dell'Appaltatore volta a provare il possesso dei requisiti generali e speciali in capo al subappaltatore. Il diniego di autorizzazione deve essere adeguatamente motivato e formalmente comunicato. I contratti di subappalto o i subcontratti devono riportare a pena di nullità la clausola sugli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo la normativa vigente.

9.12 Tracciabilità finanziaria

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art.3; Legge 13 agosto n.136, come modificato dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazione in legge 17 dicembre 2010 n.217, il fornitore affidatario è tenuto ad assumere tutti gli obblighi contemplati nella normativa citata pena la nullità del contratto. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto dovranno essere registrati su conti correnti dedicati alle commesse pubbliche che dovranno essere comunicati a Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l., unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, nonché ogni ulteriore modifica relativa ai dati trasmessi.

Nell'ordine/contratto, ovvero nella lettera d'invito dovrà essere riportato, tra l'altro, apposito richiamo al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG di gara e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.

Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG (codice identificativo gara) ed eventualmente il CUP (codice unico di progetto).

In tema di tracciabilità dei flussi finanziari si rimanda quindi a quanto prescritto dalla Legge 136/2010 e s.m.i., alle disposizioni speciali in materia, nonché alla Procedura interna rev.0 del 28/06/2017.

9.13 Codice Identificativo di gara (CIG) e Codice Unico di Progetto (CUP)

Per quanto riguarda le modalità operative in tema di tracciabilità dei flussi finanziari comprese, le richieste di CIG da inoltrarsi all'ANAC e/o del CUP da inoltrarsi al CIPE, si applicano le disposizioni previste dalla Del.26/01/2006 dell'ANAC stessa e dalla Legge 136/2010 e s.m.i., nonché dalla Procedura esplicativa interna.

9.14 Tassa sulle gare

In attuazione di quanto previsto normativa vigente, (articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. e le Ditte partecipanti sono tenute a versare i contributi per la partecipazione alle gare d'appalto, secondo modalità ed istruzioni operative emanate periodicamente da parte dell'ANAC.

9.15 Regolarità contributiva (D.U.R.C.)

Il D.U.R.C. è l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'Appaltatore/fornitore, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

Il D.U.R.C. viene acquisito per tutti gli Appaltatori e Subappaltatori e viene richiesto da Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. nelle varie fasi procedurali relative ai lavori, servizi, forniture (verifica dei requisiti, aggiudicazione, stipula del contratto, stati di avanzamento, liquidazioni finali).

9.16 Garanzie

Per contratti stipulati a seguito di procedura negoziata, la Società si riserva la facoltà di richiedere una garanzia definitiva di esecuzione nelle modalità e misure previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fermo restando che l'aggiudicatario può ridurre l'importo della garanzia nelle misure indicate dall'articolo 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Per contratti ad esecuzione continuata dove per la natura del contratto non è previsto collaudo, la cauzione avrà validità fino al termine del contratto stesso e comunque fino a dichiarazione di svincolo della Società.

Il Responsabile del procedimento può derogare alla richiesta della cauzione definitiva, per l'affidamento di servizi e forniture.

Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore una polizza assicurativa da stipulare con primarie Compagnie di Assicurazione, a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'appalto e che dovrà avere un massimale adeguato al rischio effettivo. La polizza dovrà anche coprire gli eventuali danni a terzi, compresi i dipendenti della Società o persone da quest'ultima incaricate per specifiche attività nell'ambito del contratto. La polizza deve essere valida fino al termine di esecuzione del contratto ovvero fino alla scadenza del periodo di manutenzione; per i lavori, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

10. APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI

Preliminarmente si osserva che:

a) per gli appalti di forniture e servizi di importo pari o superiore ai 443.000,00 EURO

verranno applicate le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

b) per gli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 443.000,00 EURO verranno

applicare le disposizioni contenute nel presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 36 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

10.1 PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI DI VALORE INFERIORE A 443.000,00 EURO

10.1.a Premessa

Nell'ambito di tale categoria occorre distinguere fra:

- acquisto singolo di beni e servizi,
- acquisto di beni e servizi destinati ad uso ricorrente, mediante contratti di durata.

10.1.b Acquisto singolo di beni o servizi

Per l'acquisto singolo di beni e servizi di valore inferiore a **443.000,00 Euro**, verrà applicata la seguente procedura:

1. Se il valore della fornitura/servizio **non supera i 500,00 Euro**, il Responsabile potrà direttamente acquistare da un fornitore come previsto al precedente punto 12.3.

2. Se il valore della fornitura/servizio è **superiore a 500,00 Euro ed inferiore a 40.000,00 Euro** si procederà all'espletamento di una procedura negoziata, tramite procedura ad invito contenente un testo semplificato, decidendo il numero dei fornitori da interpellare, sulla base di valutazioni legate al bene/servizio richiesto ed alle condizioni di mercato contingenti. I fornitori, individuati sulla base di ricerche di mercato o tramite gli strumenti indicati all'articolo 9 del presente Regolamento, verranno interpellati secondo le modalità di volta in volta scelte. Si potrà comunque procedere anche interpellando direttamente un solo fornitore, motivando tale decisione, individuato rispettando i principi dettati da economicità, efficacia, tempestività, correttezza e rotazione. In caso di affidamento diretto potrà essere tenuta in considerazione anche l'affidabilità dimostrata dagli operatori economici nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, fatto salvo in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e comunque con motivazione in ordine alla scelta dell'affidatario.

3. Se il valore dell'acquisto è *superiore a 40.000,00 Euro ed inferiore a 443.000,00 Euro* l'Unità Organizzativa Approvvigionamenti procederà all'espletamento di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando nel rispetto dei principi dettati dalle direttive CE a tutela della concorrenza. Dovranno, pertanto, essere contattati almeno **5** operatori economici idonei, qualora sussistano in tal numero soggetti idonei, individuati sulla base di ricerche di mercato o tramite gli strumenti indicati all'articolo 9 del presente Regolamento. Gli operatori economici saranno individuati, anche in questo caso, rispettando i principi dettati dal Codice ed elencati all'art.1 del presente Regolamento. Resta salvo che, nella fattispecie di cui all'art.13.1.b.3, Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. si riserva, in relazione alla specificità dell'appalto, di procedere con la formalizzazione di una procedura con preventiva pubblicazione dell'avviso nelle forme ritenute idonee o di indire procedure aperte o ristrette, a norme degli artt.60 e 61 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

10.1.c Deroche al numero minimo di operatori da invitare

Qualora si verificano inderogabili ed urgenti necessità atte a provocare danni a persone o a cose, ovvero gravi disservizi che richiedano interventi tempestivi, e qualora si verificano casi di emergenza che possano compromettere la funzionalità degli impianti con danni economici conseguenti e/o agli utenti, nonché in caso di forniture esclusive per ragioni di natura tecnica, potranno essere interpellati un numero di operatori economici inferiore a quello previsto ovvero si potrà procedere alla negoziazione con un unico soggetto, previa formale autorizzazione del Rappresentante Legale o del soggetto delegato, finalizzata alla successiva rendicontazione al Consiglio di Amministrazione.

10.1.d Acquisto di beni e servizi mediante contratti di durata

Per la fornitura di beni e servizi destinati ad uso ricorrente, ove si ritenga opportuno, si provvederà alla stipula di appositi **contratti aperti** o **convenzioni** con uno o più fornitori.

Per **contratto aperto (accordo quadro)** si intende un normale contratto di acquisto, con consegne del bene o prestazioni del servizio, ripartite nel tempo, con valore definito (entro, ovviamente, il valore dei **443.000,00 euro, oltre IVA**) e sulla base del quale l'Azienda assume l'impegno ad acquistare, nel periodo di validità dello stesso, un determinato quantitativo di beni e/o servizi (eventualmente compreso fra un minimo ed un massimo).

Per **convenzione** si intende un contratto che impegna solo il fornitore e non l'Azienda. Anche in questi casi occorrerà stabilire un valore massimo di beni e/o servizi che possono essere acquistati dall'Azienda, sulla base della convenzione medesima. Ovviamente detto valore non dovrà essere superiore alla soglia europea (**443.000,00 euro, oltre IVA**). Sulla base di detto contratto il fornitore

si impegna ad applicare le condizioni (di prezzo, consegna, qualità ecc.) prestabilite, alla fornitura richiesta di volta in volta dall'Azienda senza che quest'ultima assuma alcun obbligo ad acquistare un minimo. Nel momento in cui l'Azienda raggiungesse detto valore massimo, occorrerà ripercorrere una nuova procedura per l'affidamento di una nuova convenzione.

In entrambi i casi, a seconda del valore del contratto da affidare, si applicherà la procedura di cui al punto 13.1.b.

10.2 PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI DI VALORE PARI O SUPERIORE A 443.000,00 EURO.

Gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiori ai **443.000,00 Euro**, sono disciplinati dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; l'affidamento avviene a mezzo di procedura aperta/ristretta o negoziata previa pubblicazione del bando a livello europeo.

11. APPALTO DI LAVORI

Preliminarmente si osserva che:

- a) per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 5.548.000,00 Euro** verranno applicate le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) per gli appalti di lavori di importo inferiore a 5.548.000,00 Euro** verranno applicate le disposizioni contenute nel presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 36 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

11.1.a PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI DI VALORE INFERIORE A 5.548.000,00 Euro.

L'affidamento di detti lavori avviene secondo il seguente regime proprio della Società Appaltante:

- a) affidamento in amministrazione diretta**
- b) nel caso in cui non si ricorra all'ipotesi sub a), si procederà come segue:**

(I) se il valore dell'appalto è **inferiore a 40.000,00 Euro** si procederà all'espletamento di una procedura negoziata, tramite procedura ad invito contenente un testo semplificato, decidendo il numero di imprese da interpellare. Le imprese, individuate sulla base di ricerche di mercato o tramite gli strumenti indicati all'articolo 9 del presente Regolamento, verranno interpellate secondo le modalità di volta in volta scelte. Si potrà comunque procedere anche interpellando direttamente una sola impresa, motivando tale decisione, individuata rispettando i principi dettati da economicità, efficacia, tempestività, correttezza e rotazione. In caso di affidamento diretto potrà essere tenuta in

considerazione anche l'affidabilità dimostrata dagli operatori economici nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, fatto salvo in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e comunque con motivazione in ordine alla scelta dell'affidatario.

(II) se il valore dell'appalto è **superiore a 40.000,00 Euro ed inferiore a 150.000,00 Euro** si procederà all'espletamento di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, nel rispetto dei principi dettati dal Codice a tutela della concorrenza. Dovranno essere contattate almeno **3** imprese idonee, qualora sussistano in tal numero soggetti idonei, individuate sulla base di ricerche di mercato o tramite gli strumenti indicati all'articolo 9 del presente Regolamento. Le imprese saranno individuate, anche in questo caso, rispettando i principi dettati dal Codice ed elencati all'art.1 del presente Regolamento.

(III) se il valore dell'appalto è **superiore a 150.000,00 Euro ed inferiore a 1.000.000,00 Euro** si procederà all'espletamento di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, nel rispetto dei principi dettati dal Codice a tutela della concorrenza; dovranno essere contattate almeno **5** imprese idonee, qualora sussistano in tal numero soggetti idonei, individuate sulla base di ricerche di mercato o tramite gli strumenti indicati all'articolo 9 del presente Regolamento. Le imprese saranno individuate, anche in questo caso, rispettando i principi dettati dal Codice ed elencati all'art.1 del presente Regolamento.

(IV) se il valore dell'appalto è **superiore a 1.000.000,00 Euro ed inferiore a 5.548.000,00 Euro** si procederà all'espletamento di una gara ad evidenza pubblica, mediante ricorso a procedure ordinarie, secondo quanto disposto dall'art.36 comma 2 lettera d) e artt. 59 e segg. del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.. Si potrà pertanto procedere mediante:

- Procedura aperta
- Procedura ristretta
- Procedura competitiva con negoziazione
- Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
- Dialogo competitivo
- Partenariato per l'innovazione

Resta salvo che, nella fattispecie di cui agli artt.14.1.a.b.II e 14.1.a.b.III, Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. si riserva, in relazione alla specificità dell'appalto, di procedere con la formalizzazione di una procedura con preventiva pubblicazione dell'avviso nelle forme ritenute idonee o di indire procedure aperte o ristrette, a norme degli artt.60 e 61 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

11.1.b Deroghe al numero minimo di operatori da invitare art.14.1.a.b punti (II) e (III)

Qualora si verificassero inderogabili ed urgenti necessità atte a provocare danni a persone o a cose, ovvero gravi disservizi che richiedano interventi tempestivi, e qualora si verificassero casi di emergenza che possano compromettere la funzionalità degli impianti con danni economici conseguenti e/o agli utenti, potranno essere interpellati un numero di operatori economici inferiore a quello previsto ovvero si potrà procedere alla negoziazione con un unico soggetto, previa formale autorizzazione del Legale Rappresentante o del soggetto delegato, finalizzata alla successiva rendicontazione con cadenza mensile al Consiglio di Amministrazione.

11.2 PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI DI VALORE PARI O SUPERIORE A 5.548.000,00 EURO.

Gli appalti di lavori di importo pari o superiore a **5.548.000,00 Euro** sono disciplinati dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; l’affidamento avviene attraverso il ricorso alle procedure di scelta del contraente previste dal Codice medesimo, previa pubblicazione del bando a livello europeo.

11. AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI TECNICI E DI CONSULENZA

11.1 Disposizioni specifiche applicabili

L’affidamento di incarichi professionali di Ingegneria ed Architettura (Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza, collaudo, ecc..), oltre che di consulenza, di valore inferiore a **443.000,00 Euro**, potrà avvenire secondo le modalità che seguono:

- a) Se il valore dell’incarico è **inferiore 10.000,00 Euro** si procederà all’espletamento di una procedura negoziata, tramite procedura ad invito contenente un testo semplificato, decidendo il numero di professionisti da interpellare, sulla base di valutazioni legate al tipo di incarico e dell’esperienza necessaria per la realizzazione delle attività connesse. I professionisti, individuati sulla base di ricerche di mercato o tramite gli strumenti indicati all’articolo 9 del presente Regolamento, verranno interpellate secondo le modalità di volta in volta scelte. Si potrà comunque procedere anche interpellando direttamente un solo professionista, motivando tale decisione, individuato rispettando i principi dettati da economicità, efficacia, tempestività, correttezza e rotazione. In caso di affidamento diretto potrà essere tenuta in considerazione anche l’affidabilità dimostrata dai professionisti nell’esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, fatto salvo in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e comunque con motivazione in ordine alla scelta dell’affidatario.
- b) Se il valore dell’incarico è **superiore a 10.000,00 Euro ed inferiore a 40.000,00 Euro**, si procederà all’espletamento di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, nel

rispetto dei principi dettati dal Codice a tutela della concorrenza. Dovranno, pertanto, essere contattati almeno **3** operatori economici idonei, qualora sussistano in tal numero soggetti idonei, individuate sulla base di ricerche di mercato o tramite gli strumenti indicati all'articolo 9 del presente Regolamento. Gli operatori economici saranno individuati, anche in questo caso, rispettando i principi dettati dal Codice ed elencati all'art.1 del presente Regolamento.

- c) Se il valore dell'incarico è **superiore a 40.000,00 Euro ed inferiore a 100.000,00 Euro**, si procederà all'espletamento di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, nel rispetto dei principi dettati dal Codice a tutela della concorrenza. Dovranno, pertanto, essere contattati almeno **5** operatori economici idonei, qualora sussistano in tal numero soggetti idonei, individuate sulla base di ricerche di mercato o tramite gli strumenti indicati all'articolo 9 del presente Regolamento. Gli operatori economici saranno individuati, anche in questo caso, rispettando i principi dettati dal Codice ed elencati all'art.1 del presente Regolamento.
- d) Se il valore dell'incarico è **superiore a 100.000,00 Euro ed inferiore a 443.000,00 Euro**, si procederà alla pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse e, successivamente, alla pubblicazione di un bando di gara, con le modalità già indicate al precedente art.11.
- e) Gli affidamenti di importo **pari o superiore a 443.000,00 Euro** sono disciplinati dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; l'affidamento avviene attraverso il ricorso alle procedure di scelta del contraente previste dal Codice medesimo, previa pubblicazione del bando a livello europeo.

Per gli incarichi di progettazione il Professionista dovrà essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile e professionale.

Per tutti gli incarichi professionali, l'affidamento sarà disposto a seguito sottoscrizione di specifico Disciplinare di incarico.

11.1.b Deroche al numero minimo di operatori da invitare art.15.1.a punti (b, c)

Qualora si verificano inderogabili ed urgenti necessità atte a provocare danni a persone o a cose, ovvero gravi disservizi che richiedano interventi tempestivi, e qualora si verificano casi di emergenza che possano compromettere la funzionalità degli impianti con danni economici conseguenti e/o agli utenti, potranno essere interpellati un numero di operatori economici inferiore a quello previsto ovvero si potrà procedere alla negoziazione con un unico soggetto, previa formale autorizzazione del Legale Rappresentante o del soggetto delegato, finalizzata alla successiva rendicontazione al Consiglio di Amministrazione.

12. DISPOSIZIONI COMUNI AGLI AFFIDAMENTI DI APPALTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI.

12.1 Criteri di Aggiudicazione

12.1.a Aggiudicazione con criterio del minor prezzo

Gli appalti inerenti l'acquisto di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, in via generale, sono aggiudicati di regola mediante l'utilizzo del criterio del minor prezzo (prezzo più basso).

Il minor prezzo potrà essere risultato mediante:

- ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara
- offerta a prezzi unitari;
- ribasso sull'importo posto a base di gara

Per gli appalti inerenti l'acquisto di beni, servizi e lavori di importo superiore alla soglia comunitaria il criterio di aggiudicazione del minor prezzo sarà applicato se ricorrono le condizioni previste dall'art. 95 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i..

12.1.b Aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Gli appalti inerenti l'acquisto di beni, servizi e lavori, quando sia imposto dalla normativa, ovvero per motivata scelta della Società, potranno essere aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Qualora cioè l'elemento quantitativo (economico) non fosse l'unica discriminante per l'aggiudicazione del contratto, verranno di volta in volta presi in considerazione anche altri elementi oggettivi di carattere qualitativo, tecnico, logistico, ecc.

Ad ogni singolo elemento/parametro di valutazione, verrà assegnato un peso percentuale che consentirà, dopo l'analisi delle offerte, di individuare quella complessivamente più vantaggiosa per l'Azienda.

12.2 Anomalia delle offerte

Per l'individuazione delle offerte anormalmente basse trova applicazione l'art.97 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

12.3 Commissione aziendale

Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura individuata sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio per valore e/o rilevanza e/o oggetto dell'appalto) – la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una Commissione Giudicatrice, nominata

sulla base di quanto disposto dall'art.77 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e delle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ove applicabili.

Resta fermo ai sensi dell'art. 77 comma 3 penultimo periodo del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che la Società può, in caso di affidamento di contratti sotto soglia, o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare una commissione aziendale di gara, delegata allo svolgimento di tutte le operazioni della procedura stessa fino alla individuazione del contraente, composta da componenti interni. La Commissione, la cui nomina dovrà intervenire successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà composta da un numero dispari di componenti (3 o 5), scelti tra il personale in organico incaricati dal Legale Rappresentante o del soggetto delegato della Società, eventualmente a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, di volta in volta, in relazione all'oggetto ed all'entità dell'appalto in essere.

12.4 Pagamenti - Attestazione di regolare esecuzione

- a) Le fatture sono liquidate dalla Società con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite.
- b) Per quanto attiene ai Servizi e alle Forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione, mentre per quanto attiene ai Lavori, essi sono soggetti al certificato di regolare esecuzione, come previsto dalla normativa vigente.

12.5 Eccezioni

Il presente Regolamento per effetto dell'art. 17 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non si applica ai seguenti appalti e concessioni di servizi:

- aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- concernenti i servizi di arbitrato e di conciliazione;
- concernenti servizi legali relativi a: rappresentanza legale, arbitrato o conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione Europea, in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche; servizi di certificazione o autenticazione di documenti, servizi legali prestati da fiduciari; altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
- concernenti i contratti di lavoro;

Inoltre il presente Regolamento non si applica:

- all'affidamento, a professionisti e associazioni professionali, di incarichi professionali che esulano dalla nozione di appalto, in quanto prestazioni di opera intellettuale rese senza

vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente disciplinate dal codice civile;

- all'affidamento di contratti d'opera, disciplinati dall'art. 2222 del codice civile.

12.6 Deroghe alle procedure

Si potrà derogare alle procedure di cui al presente atto ogni qualvolta si presentino particolari ed eccezionali circostanze che rendano necessario non dare applicazione alle procedure stesse (es. urgenza, caratteristiche particolari delle forniture, particolare delicatezza dell'attività da affidare, etc.).

In tal caso ciascuna deroga dovrà essere formalmente motivata ed autorizzata dal Legale Rappresentante o del soggetto delegato della Società, eventualmente a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione.

12.7 Norma di rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e nelle Linee Guida dell'ANAC.

12.8 Obblighi di pubblicità

Ai sensi dell'art. 23 del DL 33/2013 Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. pubblica nella sezione «Amministrazione trasparente», i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

12.9 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione aziendale di approvazione, abrogando i precedenti regolamenti in materia.